



Direttive d'investimento

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali

In base all'art. 10 dell'atto di fondazione il Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione (di seguito: «fondazione»), emana le seguenti disposizioni.

1. Scopo

Le presenti direttive d'investimento regolano, nel quadro dei requisiti di legge, le possibilità di investimento degli stipulanti di una soluzione previdenziale e stabiliscono i principi per il risparmio in titoli, le responsabilità e le procedure. Queste sono parte integrante del regolamento di previdenza della Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali.

2. In generale

¹ La gestione patrimoniale è disciplinata dai principi di cui agli articoli 19 e 19a dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

² Il Consiglio di fondazione garantisce l'osservanza delle direttive d'investimento ai sensi degli artt. 49-58 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 1° aprile 1984 (OPP2).

3. Organizzazione e distribuzione dei compiti

La fondazione è responsabile dell'amministrazione degli averi di previdenza

I compiti e gli obblighi del Consiglio di fondazione sono in particolare:

- scelta dei partner di distribuzione e delle banche depositarie;
- selezione dei prodotti di investimento nel settore del risparmio in titoli;
- definizione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale;
- monitoraggio del processo di investimento.

4. Forme di investimento patrimoniale

Lo stipulante della soluzione previdenziale può depositare il suo avere di previdenza in un conto di libero passaggio presso la banca cantonale di sua scelta che versa gli interessi e/o oppure investirlo in titoli.

4.1 Conto di libero passaggio

¹ La fondazione effettua per ogni stipulante della soluzione previdenziale un deposito di risparmio presso la banca cantonale che versa gli interessi designata dallo stipulante. La rispettiva banca cantonale che versa gli interessi detiene un conto collettivo a nome per conto della fondazione, in cui viene investito il patrimonio di libero passaggio sotto forma di depositi di risparmio delle singole persone assicurate ai sensi della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (Legge sulle banche, LBCR).

² Sul conto di libero passaggio vengono accreditati gli interessi al tasso d'interesse fissato dalla banca cantonale che versa gli interessi. Non sussiste alcun diritto a percepire interessi minimi.

³ I versamenti vengono effettuati di norma in franchi svizzeri su un conto intestato a nome dello stipulante della soluzione previdenziale in Svizzera. Dietro richiesta scritta plausibile dello stipulante della soluzione previdenziale, sono consentite deroghe a tale norma. In questo caso, eventuali commissioni bancarie e perdite sul cambio sono a carico dello stipulante della soluzione previdenziale.

4.2 Risparmio in titoli

¹ Per il risparmio in titoli, la fondazione offre agli stipulanti della soluzione previdenziale prodotti di investimento di terzi. I prodotti di investimento e i relativi fornitori sono elencati nell'allegato alle direttive d'investimento.

² Il consiglio di amministrazione può modificare la selezione dei prodotti di investimento in qualsiasi momento. Se un prodotto di investimento non viene più offerto dalla fondazione o viene chiuso dal fornitore, gli stipulanti della soluzione previdenziale interessati saranno informati in anticipo.

³ I prodotti di investimento sono registrati in un conto di deposito, aperto dalla fondazione presso terzi e intestato allo stipulante della soluzione previdenziale, in cui sono gestiti le quote e i diritti d'opzione detenuti. Gli investimenti e i redditi che ne derivano fanno parte dell'averi di previdenza.

5. Principi del risparmio in titoli

¹ Il risparmio in titoli è ammesso solo per gli stipulanti con residenza in Svizzera. Per gli stipulanti che trasferiscono successivamente la loro residenza all'estero il risparmio in titoli può subire delle restrizioni.

² Lo stipulante decide se e in quali prodotti di investimento collettivo intende investire. A tal fine, un consulente alla clientela della una banca cantonale che versa gli interessi lo informa sui rischi di investimento e lo consiglia sulla sua capacità di rischio nel corso di un'apposito esame del rischio qualificato. La capacità di rischio rilevata dalla banca cantonale che versa gli interessi non può essere aggirata dalla propensione al rischio dello stipulante.

³ Al momento dell'acquisto lo stipulante della soluzione previdenziale deve mettere a disposizione della fondazione l' avere di previdenza necessario per il risparmio in titoli. L' avere di previdenza non utilizzato per il risparmio in titoli rimane sul conto di libero passaggio.

⁴ I rischi di cambio dei prodotti di investimento selezionati sono a carico dello stipulante. Per la quota del patrimonio di previdenza investita in risparmio in titoli non sussiste alcun diritto né a un rendimento minimo né alla stabilità del valore del capitale.

6. Compravendita nel settore del risparmio in titoli

¹ Nel settore del risparmio in titoli l'ordine per l'acquisto o la vendita deve sempre essere effettuato per iscritto. In caso di acquisto iniziale, l'ordine deve essere sottoscritto anche dal consulente alla clientela della banca cantonale che versa gli interessi. La banca cantonale trasmette la richiesta alla fondazione.

² La fondazione invia allo stipulante una conferma dell'acquisto o della vendita di diritti d'opzione o quote, nonché un estratto conto annuale da cui risulta il saldo del suo avere di previdenza.

³ Gli averi di previdenza costituiti in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni possono essere investiti in prodotti di investimento unicamente con il consenso del creditore pignoratizio.

⁴ Lo stipulante può incaricare la fondazione di vendere in parte o completamente i diritti d'opzione o le quote. L'equivalente è accreditato sul rispettivo conto di libero passaggio.

⁵ La fondazione provvederà a dare precedenza alla vendita delle parti necessarie (diritti di opzione e quote) in caso di chiusura totale o parziale del conto di libero passaggio, ai sensi dell'art. 7 e segg. del regolamento di previdenza della fondazione, e, in particolare, in caso di trasferimento dell' avere di previdenza ad un altro istituto di previdenza, in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, in caso di licenziamento e in caso di pagamento in contanti, in caso di versamento della prestazione di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, in caso di cessione dell' avere di previdenza al coniuge a seguito di divorzio (art. 22 LFLP) in virtù della notifica del tribunale competente e in caso di scadenza delle prestazioni di decesso. In caso di chiusura parziale del conto, i diritti di opzione o le quote saranno venduti solo se il saldo del conto di libero passaggio non è sufficiente a tal fine. In questi casi la fondazione stabilisce il momento della vendita. Il ricavo viene accreditato, per il rispettivo uso, al conto di libero passaggio.

7. Estensione delle possibilità d'investimento

¹ In base all'art. 50 cpv. 4 OPP2, la fondazione può offrire allo stipulante l'estensione delle possibilità d'investimento.

² Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2 l'estensione è ammessa per singoli prodotti di investimento, purché lo stipulante disponga della dovuta capacità di rischio.

³ La fondazione sottolinea i rischi particolari associati all'estensione e il consulente informa lo stipulante in merito ai rischi specifici (v. n. 5, cpv. 3).

8. Integrità e lealtà della gestione patrimoniale

¹ Le persone o le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono rispettare le condizioni di lealtà nella gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 51b LPP e dell'art. 48 f-I OPP2 e tutte le altre norme di condotta pertinenti.

² Inoltre, se non altrimenti disciplinato in contratti separati con gestori patrimoniali, il rispetto delle regole di condotta in materia di integrità e lealtà nella gestione patrimoniale deve essere dichiarato annualmente e confermato per iscritto al Consiglio di fondazione.

9. Commissioni

¹ La fondazione può addebitare commissioni a titolo di compensazione per la tenuta e la gestione dell'avere di previdenza nell'ambito del risparmio in titoli (ad esempio per l'acquisizione e la vendita parziale o completa di prodotti di investimento, tasse di deposito per la gestione dell'avere di previdenza, commissioni di gestione del conto).

² L'importo delle commissioni si basa sul regolamento dei costi della fondazione. Le commissioni sono a carico del conto di libero passaggio dello stipulante della previdenza.

³ Ulteriori costi diretti o indiretti sui prodotti d'investimento delle banche cantonali che versano gli interessi o di fornitori terzi sono indicati nei relativi documenti illustrativi del prodotto.

10. Modifiche ed entrata in vigore

¹ Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare tali disposizioni in qualsiasi momento. Le modifiche saranno portate all'attenzione dello stipulante nella forma appropriata.

² Le presenti direttive d'investimento sono state approvate dal Consiglio di fondazione il 03.11.2023 ed entrano in vigore il 01.01.2024.



Allegato alle direttive d'investimento

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali

La fondazione offre allo stipulante i seguenti prodotti di investimento:

Diritti di opzione e gruppi di investimento delle Swisscanto Fondazioni d'investimento

I dettagli sono elencati nelle rispettive schede informative delle Swisscanto Fondazioni d'investimento.

Designazione gruppo d'investimento	Valore
Swisscanto LPP 3 Responsible Portfolio Protection RT CHF	23804622
Swisscanto LPP 3 Index 45 RT CHF	23804645
Swisscanto LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 RT CHF	23804759
Swisscanto LPP 3 Sustainable Portfolio 45 RT CHF	23804772
Swisscanto LPP 3 Responsible Portfolio 10 RT CHF	23805195
Swisscanto LPP 3 Responsible Portfolio 25 RT CHF	23805270
Swisscanto LPP 3 Responsible Portfolio 45 RT CHF	23805297
Swisscanto LPP 3 Responsible Portfolio 75* RT CHF	41485448
Swisscanto AST Avant LPP Responsible Portfolio 95* DT CHF	56899248



Quote di fondi delle banche cantonali che versano gli interessi

I dettagli sono elencati nelle brochure dei fondi dei rispettivi fornitori dei prodotti.

Banca cantonale Neuchâtel

Designazione fondo	Valore
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243

Banca Cantonale Grigioni

Designazione fondo	Valore
GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V	42356139
GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V	38383750
GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V*	48524230
GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V*	113136365

Banca cantonale San Gallo

Designazione fondo	Valore
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V	37346532
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen V*	37346536
SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum V*	42234524
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V	112315911
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen Eco V*	112315897
SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum Eco V*	112315921
SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V*	127437989

Banca cantonale Turgovia

Designazione fondo	Valore
TKB Vermögensverwaltung Fonds – Konservativ ESG (CHF)	127060915
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V	43756564
TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V*	33950627
TKB Vermögensverwaltung Fonds - Aktien ESG (CHF) V*	35766196

*Estensione secondo OPP2: in questo gruppo d'investimento o fondo la quota azionaria supera quella prevista per legge pari al 50% (art. 55 OPP 2). Questo gruppo d'investimento o fondo presenta un rischio di perdita più elevato ed è adatto solo agli investitori con un'adeguata capacità di rischio e propensione al rischio.